

Con la sentenza n.13060/2014 la Cassazione ha affrontato il caso di un lavoratore riammesso in servizio a seguito di sentenza che accertava la nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro. Secondo la Suprema Corte, ciò comporta il ripristino della posizione del dipendente, che deve quindi essere reinserito nel luogo e nelle mansioni originarie; questo per il motivo che il rapporto contrattuale s'intende come mai cessato e quindi la continuità dello stesso implica che la prestazione deve persistere nella medesima sede. Resta salva al facoltà del datore di lavoro di disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva ma, in tal caso, devono sussistere le ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dall'art.2103 codice civile.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 13060 del 10/06/2014

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)